

Sanzioni tributarie

Sanzioni penali

Crediti non spettanti e inesistenti

In attuazione di quanto previsto dalla Legge delega, si introduce una più rigorosa definizione normativa di crediti di imposta non spettanti e inesistenti, in conformità ai principali orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, in base alla nuova lettera g-quater) dell'articolo 1 del Dlgs n. 74/2000, devono ritenersi inesistenti:

i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

i crediti i cui requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente – ovvero attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi - simulazioni o artifici.

Ai sensi della lettera g-quinqies) all'articolo 1 del Dlgs n. 74/2000, sono considerati crediti non spettanti:

i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Omesso versamento di ritenute certificate e dell'IVA

Significative sono le modifiche in materia di omesso versamento di ritenute, ai sensi dell'articolo 10-bis del Dlgs n. 74/2000, e di omesso versamento IVA, ai sensi del successivo articolo 10-ter, per i quali si differisce il momento consumativo del reato e si prevedono alcune cause di esclusione.

Nella formulazione previgente, entrambi i reati si configuravano con il mancato versamento di quanto dovuto (al di sopra di determinate soglie che rimangono invariate) entro il termine previsto per la presentazione della relativa dichiarazione;

in base alle nuove disposizioni, invece, i reati si realizzano con il mancato versamento degli importi (sopra la soglia di legge) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione stessa, sempreché non sia in corso una rateazione del debito per versare le somme dovute a seguito delle comunicazioni riguardanti i controlli automatizzati o formali.

Infine, con una clausola di chiusura, viene prevista la punibilità dell'autore del reato qualora si sia verificata la decadenza dalla rateazione e l'ammontare del debito residuo sia superiore a:

50.000 euro per il reato di omesso versamento delle ritenute;

75.000 euro per il reato di omesso versamento dell'IVA.

Omesso versamento di ritenute certificate

È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 50.000 euro.